



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Ufficio 8

Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

Prot. 19514-P-04/10/2022

ASSESSORATI ALLA SALUTE DELLE REGIONI
LORO SEDI

ASSESSORATO ALLA SALUTE DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SEDE

ASSESSORATO ALLA SALUTE DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
SEDE

Oggetto: Nota informativa su assistenza sanitaria ai sensi del quadro giuridico complessivo derivante dagli accordi tra Unione Europea e Regno unito.

1. Premessa

La presente nota informativa costituisce un aggiornamento della precedente prot. n. 26979 del 22 dicembre 2020 (**all. 1**) e tiene conto dell'articolato quadro normativo scaturito dagli Accordi internazionali conclusi tra UE-Regno unito, cioè l'Accordo di Recesso (WA) e l'Accordo sul Commercio e la Cooperazione (TCA) e relativo Protocollo di sicurezza sociale.

L'obiettivo è di fornire indicazioni ispirate a pragmatismo che siano il più possibile chiare a beneficio delle istituzioni sanitarie italiane e britanniche e dei rispettivi assistiti. Al riguardo, per quanto riguarda i futuri rapporti di collaborazione ai sensi dei citati accordi, per prima cosa va detto che la Commissione Specializzata UE – Regno unito ha già fatto sapere che non ci saranno variazioni sul formato degli attestati e sulle procedure relative agli stessi, fino a che non sarà fornita comunicazione in contrario.

Quest'informativa, su cui c'è concordanza tra il lato italiano e quello britannico, si fonda sui principi desumibili dai citati accordi UE – Regno unito, quali la fine della libera circolazione, la reciprocità, la non discriminazione, la fiducia tra istituzioni.

Pertanto, in coerenza con quanto sopra va in primo luogo evidenziato che non essendoci più tra Italia e Regno unito la libera circolazione, gli assistiti - rispettivamente del SSN italiano e dell'NHS britannico - prima di recarsi nell'altro Stato dovrebbero, nel loro interesse, informarsi sulle **regole immigratorie**. Queste infatti variano a seconda della ragione dello spostamento - studio, turismo, prestazioni sanitarie programmate, lavoro, pensionamento.

In particolare, gli assistiti del SSN italiano dovrebbero informarsi sull'**eventualità di dover pagare, nell'ambito della procedura di Visto britannica, il supplemento sanitario per l'immigrazione, cioè - l'Immigration Health Surcharge (IHS)** che dà diritto alla copertura sanitaria a carico del sistema britannico (NHS).

Si deve sottolineare, **a titolo informativo**, che l'eventuale rilascio di attestato di diritto da parte dell'ASL nonché il possesso di TEAM in corso di validità non evita di pagare la suddetta tassa se dovuta in relazione al visto. Infine si tenga presente che il VISTO viene richiesto dal Regno unito in determinate situazioni, per es. in caso di presenza superiore a 6 mesi e in ogni caso in cui ci si rechi per lavoro. Utili link britannici su VISTO e tassa sanitaria sono indicati in calce alla presente nota informativa.

Ciononostante le ASL non sono tenute a verificare che l'assistito sia in regola con i requisiti immigratori. E' opportuno che le ASL rilascino gli attestati (es. S1) agli assistiti aventi diritto e che questi li esibiscano, non tanto perché questo evita di pagare la suddetta tassa (IHS) la quale, si ribadisce, è un obbligo collegato al Visto – salvo che per coloro che si recano in missione diplomatica in Regno unito che ne sono esenti - ma perché è possibile che, sulla base dell'esibizione di tale attestato alle autorità sanitarie britanniche, gli assistiti del SSN possano richiedere, in un secondo momento, il rimborso della citata tassa sanitaria al governo del Regno unito. Nello specifico:

- il titolare dell' S1 può ottenere, in toto od in parte, il rimborso dell'IHS se lo registra presso l'NHS;
- lo stesso vale per lo studente **A TEMPO PIENO ISCRITTO AD UN CORSO DI ISTRUZIONE SUPERIORE** che esibisca la tessera all'NHS;
- l'ammontare rimborsabile dipende dalla data in cui l'S1 o la tessera scadono.

Per saperne di più si rinvia al paragrafo 8 della presente, in particolare all'apposito link del sito del governo britannico riguardante il rimborso della citata tassa sanitaria IHS.

In secondo luogo va evidenziato che lo Stato ospitante accetta i vigenti attestati di diritto es. S1 ed S2, nonché la tessera europea d'assicurazione malattia, emessi rispettivamente dall'Italia o dal Regno unito.

Questo, come detto, in virtù di quanto sancito dall'Accordo di Recesso e dall'Accordo sul Commercio e la Cooperazione. Inoltre, si ripete che la Commissione europea ha stabilito che, salvo ulteriori comunicazioni, gli attestati e le procedure ad essi legate rimangono invariati.

Le suindicate "regole immigratorie" non riguardano i cittadini britannici già legalmente presenti in Italia entro il 31/12/2020 nonché i cittadini italiani che si trovino già in una situazione di presenza legale nel Regno unito in quanto abbiano ottenuto il "Settled status" od il "Pre-Settled status".

Per approfondimenti al riguardo si può consultare lo specifico link del governo britannico in calce alla presente.

Infine è importante chiarire che comunque le regole immigratorie non dovrebbero influenzare l'operato delle ASL in quanto tali regole sono separate dalle regole dell'assistenza sanitaria reciproca, che rimangono invariate come sancito dall'Accordo di Recesso e dal protocollo di sicurezza sociale dell'Accordo sul Commercio e la Cooperazione.

Per comodità di lettura si allega la **tabella riassuntiva (all. 5)** contenente i **requisiti per le singole categorie**.

2. Assistiti britannici beneficiari dell'Accordo di Recesso

Appare necessario evidenziare quale è la documentazione attestante che gli assistiti britannici sono beneficiari dell'Accordo di Recesso. In proposito, come stabilito nel Vademecum del Ministero

dell'Interno (v. il relativo link sotto il par. 8 della presente nota), il citato accordo prevede che tali persone e i loro familiari hanno diritto di ricevere un nuovo documento di soggiorno in formato elettronico, Carta di Soggiorno art. 18.4 Accordo di Recesso UE-REGNO UNITO, **ma non l'obbligo di richiederlo**, potendo dimostrare con altri mezzi lo status di beneficiari dell'accordo.

È noto in proposito che la maggior parte delle criticità nell'applicare detto accordo nascono dal fatto che molte ASL richiedono obbligatoriamente la nuova carta di soggiorno elettronica.

Tuttavia, come detto è doveroso far presente che i cittadini britannici non sono obbligati ad avere tale documento, come anche ora specificato a pagina 3 del Vademecum del Ministero dell'Interno, al cui link si rinvia.

In aggiunta, si fornisce il sottostante elenco di documenti, alternativi (basta il possesso di uno tra quelli di seguito indicati) che le ASL dovrebbero poter accettare quale dimostrazione che l'assistito del Regno unito era residente in Italia entro il 31/12/2020 e i cui diritti rimangono pertanto invariati poiché beneficiari dell'Accordo.

- a. Certificato di Residenza
- b. Attestazione di regolarità del soggiorno cittadini UE, d.lgs. n. 30/2007
- c. Attestazione di soggiorno permanente per cittadini UE d.lgs. n. 30/2007
- d. Carta d'identità italiana
- e. Certificato storico di residenza
- f. Stato di famiglia
- g. Attestazione di iscrizione anagrafica ai sensi dell'art.18.4 dell'Accordo sul recesso del Regno unito e dell'Irlanda del Nord dall'Unione Europea e del d.lgs. n. 30/2007
- h. Carta di soggiorno elettronica ai sensi dell'art.18.4 dell'Accordo sul Recesso.

2.1 Precisazione sulla carta di soggiorno elettronica dei cittadini britannici

In proposito un'importante specifica è che i cittadini britannici che erano legalmente presenti in Italia entro il 31/12/2020 secondo i principi della libera circolazione, ma che non avevano registrato la propria residenza entro il 31/12/2020, devono per prima cosa richiedere alla Questura la Carta di Soggiorno elettronica per provare di essere beneficiari dell'Accordo di Recesso. In seguito devono registrare la residenza al comune (come specificato a pag. 9 del suddetto Vademecum).

Per questa categoria le ASL avrebbero titolo ad insistere nel richiedere la carta di soggiorno poiché il cittadino del Regno unito non ha altro modo di provare che fosse legalmente residente entro il 31/12/20 e quindi beneficiario dell'Accordo di Recesso.

Inoltre, come per i permessi di soggiorno dei cittadini extra-UE, le ASL dovrebbero accettare anche la ricevuta che attesta che la richiesta della carta di soggiorno è stata effettuata. Invece per gli assistiti britannici residenti entro il 31/12/2020 si sottolinea che le ASL non devono richiedere la carta di soggiorno elettronica per nuove iscrizioni o per rinnovare l'iscrizione al SSN.

3. Residenza permanente in Italia degli assistiti britannici

Gli assistiti britannici che erano già residenti permanenti entro il 31/12/20 mantengono questo status e possono provarlo con la documentazione di cui al par. 2 della presente nota.

3.1 Assistiti britannici che al 31/12/20 non erano ancora residenti permanenti

In tale evenienza possono comunque maturare, successivamente a tale data, il suindicato status continuando ad accumulare gli anni che li separano dal completamento dei 5 anni di presenza in Italia necessari al raggiungimento del requisito temporale richiesto per la residenza permanente.

A quel punto possono richiedere la carta di soggiorno elettronica permanente, valida 10 anni, come evidenza del loro status di residenti permanenti. Comunque per gli assistiti britannici l'attestazione di

soggiorno permanente per cittadini UE o altro documento attestante la residenza permanente rimangono sempre validi.

La carta di soggiorno elettronica permanente, come indicato a pagina 4 del citato vademecum del Ministero dell'Interno, comprova questo status così come anche qualsiasi altra documentazione rilasciata dal comune di residenza.

3.2 Precisazione sulla validità della carta di soggiorno permanente a fini dell'iscrizione obbligatoria

In proposito si chiarisce che il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (pds CESLP), precedentemente definito "carta di soggiorno", ai sensi dell'art. 9 del T.U. e dell'art. 16, comma 2 del DPR n. 394/1999, (come modificato dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 3 dell'8 gennaio 2007) è un titolo di soggiorno a tempo indeterminato e dà diritto all'iscrizione al SSN a tempo indeterminato.

Su questo presupposto, in equiparazione a quanto stabilito per i cittadini extra UE con permesso di soggiorno indeterminato, non dovrebbe essere consentito alle ASL di rifiutare l'iscrizione a tempo indeterminato sulla base della carta di soggiorno permanente con la motivazione che su di essa non compare l'indirizzo. Pertanto, in tali situazioni, la prassi d'ovviare mediante un'autodichiarazione dell'interessato sull'indirizzo di residenza sarebbe da considerare una buona pratica.

4. Assistiti di cittadinanza extracomunitaria

Sulla scorta d'interlocuzione con il lato britannico, esitante nell'unità nota di chiarimento del Department of Health & Social Care del 28/01/2022 (**all. 2**), anche per loro non c'è differenza sul piano sanitario in base alla cittadinanza, UE od extra UE, dei loro assistiti in Italia nell'applicazione degli accordi in essere tra UE e Regno Unito.

Conseguentemente gli assistiti dell'NHS britannico, anche se di cittadinanza extracomunitaria, qualora in possesso di valido S1, S2 o tessera europea d'assicurazione malattia emessi dall'istituzione sanitaria britannica hanno diritto all'accesso all'assistenza sanitaria in Italia con oneri a carico dell'NHS britannico.

La predetta nota chiarisce in chiusura che il Regno Unito accetta gli attestati di diritto italiani (quindi TEAM, S1, S2) rilasciati ad assistiti di cittadinanza extracomunitaria.

5. Accettazione attestati di diritto

Sulla base di quanto sancito dall'Accordo di Recesso, dall'Accordo sul Commercio e la Cooperazione e relativo Protocollo di sicurezza sociale e dalle indicazioni della Commissione specializzata UE – Regno Unito:

- Indipendentemente dalla data di emissione, gli attestati di diritto in corso di validità, quali tessere europee d'assicurazione malattia, certificati sostitutivi provvisori, S1, S2, rilasciati dalle istituzioni competenti italiane sono accettati dalle istituzioni del Regno Unito, anche per gli extracomunitari ed i medesimi attestati di diritto rilasciati dal Regno Unito sono accettati in Italia. Quanto alle tessere britanniche per avere un colpo d'occhio di come si presentano può essere utile agli operatori ASL avere a portata di mano l'unità poster presente sul portale di questo Ministero che ad ogni buon conto si unisce in copia (**all. 3**).

- Le istituzioni dello Stato ospitante - ASL e loro omologhe britanniche - non sono tenute a verificare se l'assistito è destinatario dell'Accordo di Recesso o dell'Accordo sul Commercio e la Cooperazione, ma semplicemente se l'attestato di cui è in possesso è in corso di validità. Ciò in quanto, in uno spirito di reciproca fiducia, il rilascio dell'attestato è garanzia che l'ente emittente rimborserà i costi dell'assistenza sanitaria a quella dello Stato ospitante.

5.1 Importante precisazione sull'utilizzo delle tessere sanitarie d'assicurazione malattia rilasciate da REGNO UNITO (EHIC, GHIC o certificati sostitutivi)

Si precisa che la copertura sanitaria prevista dall'**EHIC** (European Health Insurance Card) o **GHIC** (Global Health Insurance Card) e relativi **certificati sostitutivi provvisori comprende non solo le cure urgenti ma tutte le cure ritenute necessarie, comprese prestazioni legate a patologie croniche, pregresse e cure vitali**. Si precisa inoltre che in caso di mancata esibizione della tessera o di tessera scaduta, sia l'assistito o la struttura sanitaria possono richiedere il certificato sostitutivo della stessa contattando l'autorità competente NHS BSA.

6. Persone che intendano iscriversi all'assistenza dello Stato ospitante

Alla luce di quanto sopra con riguardo all'Italia, in primo luogo va considerato che per l'iscrizione al SSN italiano, spetta all'ASL verificare la sussistenza delle condizioni, per es. il possesso dell'attestato di diritto rilasciato dal Regno unito **o degli altri requisiti previsti per l'iscrizione obbligatoria o volontaria**. A quest'ultimo riguardo, va tenuto conto che in conseguenza dell'art. 12 (Non discriminazione) dell'Accordo di Recesso, i destinatari del suddetto accordo provenienti dal Regno unito, nell'ambito dei diritti di sicurezza sociale, vanno considerati per assimilazione (dall'1/01/2021) come se fossero tuttora cittadini UE ed il Regno unito uno Stato membro.

Su un piano di reciprocità gli assistiti italiani destinatari dell'Accordo di recesso potranno nel Regno unito mantenere il godimento dei suddetti diritti.

7. Riunificazione familiare

Preliminarmente si osservi che questo paragrafo è coerente con la formulazione dell'Accordo di Recesso e corrisponde a quanto indicato dalla Commissione Europea; si consulti in proposito il link denominato "Domande e Risposte" (v. par. 8 di questa nota). Ciò premesso, di seguito le informazioni che dà in proposito la Commissione:

'L'accordo di recesso tutela anche i familiari a cui il diritto dell'Unione conferisce diritti (coniugi e partner registrati, genitori, nonni, figli, nipoti e persone in una relazione stabile), garantendo loro il ricongiungimento futuro qualora ancora non vivano nello stesso Stato che ospita il cittadino dell'Unione o il cittadino del Regno unito. L'accordo tutela i minori, siano essi nati prima o dopo il recesso del Regno unito, all'interno o al di fuori dello Stato ospitante in cui risiede il cittadino dell'UE o del Regno unito che esercita la responsabilità genitoriale nei loro confronti'.

Pertanto il citato paragrafo 7 del Vademecum del Ministero dell'Interno stabilisce che anche i familiari come sopra definiti, compresi i cittadini extracomunitari, possano fare richiesta della carta di soggiorno. La definizione di familiare deriva dalla direttiva sulla libera circolazione. La definizione di familiare stretto comprende: coniugi, partner registrati, partner non sposati, figli di età inferiore ai 21 anni, nipoti (di nonni) e figli, genitori e nonni a carico.

Si evince di conseguenza che i suddetti familiari in possesso della carta di soggiorno, o della ricevuta, avranno quindi il diritto all'iscrizione all'assistenza sanitaria presso l'ASL se ne hanno i requisiti in base alle attuali norme che regolano l'iscrizione dei familiari.

Salvo i minori nati a partire da 01/01/ 2021, per tutti gli altri familiari come sopra definiti è necessario, ai fini del ricongiungimento, che la relazione esistesse entro il 31/12/2020 e che continui a sussistere.

Inoltre, i familiari - compresi i cittadini extracomunitari - dovranno innanzitutto richiedere una "carta di soggiorno" alla Questura entro 90 giorni dall'arrivo in Italia.

8. Link utili di approfondimento

Vademecum del Ministero dell'Interno sul soggiorno:

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-12/vademecum_brexit.pdf

<https://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/modalita-dingresso/visto-e-permesso-soggiorno>

Sito della Commissione europea

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_104 (Domande e Risposte)

Siti britannici su Visto, tassa sanitaria e suo rimborso:

<https://www.gov.uk/check-uk-visa> (per Visto)

<https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application> (per la tassa sanitaria).

<https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/refunds> (per rimborso tassa)

Sito britannico sulla tessera (EHIC e GHIC)

<https://www.nhs.uk/using-the-nhs/healthcare-abroad/apply-for-a-free-uk-global-health-insurance-card-ghic/>

Sito britannico per gli assistiti del SSN italiano che abbiano maturato il diritto alla presenza legale nel Regno Unito:

<https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status>

La presente viene inviata unicamente per posta elettronica certificata e sarà inserita sul portale del Ministero della Salute.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Stefano Lorusso

Referente:

Dott. Alessio Nardini - Direttore Uff. 8°

DG PROG

a.nardini@sanita.it

tel. 5219

Allegati n. 5

all. 1

Nota Accordo di Recesso prot. 26979 del 22 dicembre 2020

all. 2

Nota Department of Health & Social Care del 28/01/2022

all. 3

Poster su tessere britanniche

all. 4

Nota su carta di soggiorno prot. 4143 del 23.2.2021

all. 5

Tabella riassuntiva requisiti



Ministero della Salute

Direzione Generale della Programmazione
Sanitaria - Ufficio 8°

Allegato 1

Prot 26979 del 22.12.2020

Agli Assessorati alla Salute delle Regioni
Loro indirizzi e-mail istituzionali

All'Assessorato alla Salute della
Provincia
Autonoma di Trento
Suo indirizzo e-mail istituzionale

All'Assessorato alla Salute della
Provincia
Autonoma di Bolzano
Suo indirizzo e-mail istituzionale

Oggetto: Nota informativa Implementazione Accordo di Recesso.

Premesse

L'Accordo di Recesso concluso nel 2019 tra UE ed UK (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie C 384/2019, del 12/11/2019) e' chiaro nel prevedere la continuazione, anche dall'1/01/2021, dell'applicazione dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale - Reg. CE 883/2004 e Reg. 987/2009 - **solo a coloro che ricadono nel suo campo d'applicazione personale**¹.

Applicazione che non riguarderà tutti gli iscritti a carico del sistema sanitario regionale (nazionale)² italiano e quelli a carico dell'NHS britannico, ma solo quelli indicati agli artt. 10 e 30 dell'Accordo di Recesso e che abbiano iniziato ad esercitare i diritti di libera circolazione – Dir. 2004/38/CE e Dlgs 30/2007 - e di sicurezza sociale entro 31/12/2020, cioè' entro l'attuale periodo di transizione.

¹ Ciò significa che, diversamente da quanto avviene oggi, **non tutti gli assistiti britannici (in Italia) od italiani (nel Regno unito) potranno usufruire dall'01/01/2021 della copertura sanitaria nello Stato ospitante** con oneri a carico dello Stato competente qualora non ricadano nel campo di applicazione personale, cioè' qualora non ricadano in una delle previsioni degli artt. 10 e 30 dell'Accordo di Recesso.

² L'art. 1 del Dlgs 502/92 chiarisce che il **Servizio sanitario nazionale** è il "complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei **Servizi sanitari regionali** e delle altre funzioni ed attività svolte dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale".

Quanto sopra vale anche per i familiari di cittadini britannici che rientrano nell'Accordo di Recesso, inclusi i figli nati dopo il 31/12/20 e i familiari che si ricongiungeranno in futuro (qualora la relazione sussista entro il 31/12/20) **nonché** i familiari non-UE, conformemente alla **direttiva 38/2004 ed al D.lgs 30/2007**.

Nello specifico di coloro che provengono dal Regno unito è importante che le ASL verifichino:

- se si siano iscritti all'anagrafe entro il 31/12/20;
- o se abbiano presentato la domanda di iscrizione anagrafica entro il 31/12/20;
- o se comunque presentino **evidenza di aver esercitato i diritti di libera circolazione in Italia entro il 31/12/20;**
- **nel caso specifico di studenti che dal Regno unito vengano a seguire corsi di studio in Italia (scuola od università), che vi si siano iscritti entro il 31/12/2020 e che si siano trasferiti fisicamente in Italia entro il 31/12/2020.**

Questo varrà in base al principio di reciprocità per gli studenti che dall'Italia vadano a studiare nel Regno unito. Dovranno rispettare due condizioni: essere iscritti in scuole od università del Regno unito entro il 31/12/2020 ed essersi trasferiti fisicamente in detto Stato entro il 31/12/2020.

In conseguenza delle disposizioni dell'Accordo di recesso, in particolare l'art. 12 (Non discriminazione)³, i destinatari del suddetto accordo provenienti dal Regno unito, nell'ambito dei diritti di sicurezza sociale e del collegato diritto di libera circolazione, vanno considerati per assimilazione (dall'1/01/2021) come se fossero tuttora cittadini UE ed il Regno unito uno Stato membro. Su un piano di reciprocità gli assistiti italiani destinatari dell'Accordo di recesso potranno nel Regno unito mantenere il godimento dei suddetti diritti.

Implementazione Accordo di Recesso (generalità)

L'implementazione del citato Accordo di Recesso potrà avvenire nel quadro delle *"Indicazioni per una corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera"* contenute nell'**Accordo Stato - Regioni del 2012**. In particolare, giusto quanto evidenziato nelle premesse, andrà applicata la parte **2. "Cittadini appartenenti all'Unione Europea"** (v. pag. 22 e seguenti di tali indicazioni).

Nel dettaglio:

- il **par. 2.1** relativo all'**"iscrizione obbligatoria"** al **SSR**, a tempo "determinato" od "indeterminato". Per le indicazioni sulle specifiche categorie di aventi diritto e le condizioni per ottenerla si fa rinvio alle pagg. 25-27;

³ L'art. 12 dell'Accordo di recesso si richiama espressamente alla norma di cui all'art. 18 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Al riguardo, va evidenziato che quest'ultimo fissa il principio di non discriminazione e lo collega alla cittadinanza delle persone che costituiscono i "popoli europei", così come espressamente denominati nella parte preambolare del citato TUEF. Del resto tale principio è contenuto anche nell'art. 4 del Reg. CE 883/2004, legislazione di sicurezza sociale che da decenni garantisce l'assistenza transfrontaliera nella UE e che l'Accordo di Recesso si incarica di continuare ad applicare a partire dall' 1/01/2021 a tutti i destinatari dello stesso.

- il **par. 2.2** relativo al "**contratto di assicurazione sanitaria**" ed all'"**iscrizione volontaria**". Per le indicazioni sugli aventi diritto, condizioni e limiti si fa rinvio alle pagg. 28-29.

Va evidenziato che il diritto all'iscrizione "volontaria", purché ne ricorrano le condizioni, può evolvere in iscrizione "obbligatoria". Questa conclusione la si ricava alla stregua della normativa comunitaria sulla libera circolazione e nazionale di recepimento (Direttiva 2004/38/CE e Dlgs 30/2007); beninteso non in tutte le situazioni ma solo in relazione al verificarsi di specifici presupposti di cui di seguito.

Lo stesso principio vale per coloro che abbiano contratto un'assicurazione privata.

Quanto fin qui esposto, condiviso con il governo britannico, viene di seguito ulteriormente dettagliato, sempre in collaborazione con il lato UK, con riferimento all'utilizzo degli attestati di diritto ed all'eventuale riconoscimento di altri diritti.

Implementazione Accordo di Recesso (utilizzo degli attestati UK e possibilità di divenire assistiti di diritto italiano)

Le informazioni che seguono hanno ad oggetto le persone provenienti dal Regno unito (destinatari degli artt. 10 e 30 dell'Accordo di Recesso) che dimorino o risiedano in Italia e, reciprocamente, le persone provenienti dall'Italia - parimenti destinatari dell'Accordo di Recesso - che dimorino o risiedano nel Regno unito, purché abbiano esercitato i loro diritti di libera circolazione e sicurezza sociale entro il 31/12/2020.

Tessera europea d'assicurazione malattia e certificato sostitutivo provvisorio.

In proposito, si rinvia all'informativa di questo Ministero, prot. 24788 in data 27/11/2020, a proposito delle tessere UK ed al loro utilizzo in Italia.

Si precisa che i certificati sostitutivi provvisori rilasciati da UK continueranno ad essere validi in ogni caso.

S 1 rilasciati dal Regno unito

1. Il semplice possesso dell'attestato S1, e del requisito di aver esercitato il diritto di libera circolazione prima del 31/12/2020, consente all'operatore dell'ASL (in cui l'assicurato è

registrato) di essere certo che chi lo esibisce e' coperto dall'assistenza sanitaria britannica, posto che quest'ultima in caso contrario notifica, come di consueto, a tale ASL la chiusura del diritto mediante l'emissione del formulario E 108. Ne consegue che quei cittadini e, loro familiari, che hanno provveduto all'iscrizione anagrafica entro il 31/12/20 e conseguente iscrizione alla ASL tramite attestato S1, mantengono il diritto all'iscrizione.

2. Per quanto riguarda gli attestati S1 rilasciati ai lavoratori distaccati, questo Ministero si riserva di inviare eventuali ulteriori comunicazioni, **fermo restando che rimarranno validi oltre il 01/01/21 i modelli S1 rilasciati a personale diplomatico insediatosi in Italia entro il 31/12/20.**

In base al principio di reciprocità quanto sopra vale per le persone destinatarie dell'Accordo di Recesso (artt. 10 e 30) in possesso dell'attestato S 1 emesso dalle ASL italiane.

Destinatari dell'Accordo di recesso che a certe condizioni divengono assistiti di diritto italiano

Possono registrarsi all'ASL, a titolo obbligatorio, anche se non in possesso di S 1 emesso dal Regno unito le persone che abbiano maturato il diritto di soggiorno (attestato) permanente in Italia o che lo maturino – anche successivamente al 31/12/2020 ai sensi degli artt. 15 e 16 dell'Accordo di Recesso - a seguito di 5 anni di residenza legale⁴, fermo restando che l'iscrizione obbligatoria sulla base della residenza permanente rimane una valida opzione anche per le categorie finora considerate dal par. 2.2 dell'Accordo Stato – Regioni.

Parimenti per gli assistiti italiani che abbiano iniziato a vivere nel Regno unito entro il 31 dicembre 2020 e che abbiano ottenuto il Pre-Settled Status, o che ne faranno domanda attraverso l'EU Settlement Scheme⁵ entro il 30/06/2021 e che potranno in seguito al raggiungimento dei 5 anni di residenza legale nel Regno unito fare domanda di soggiorno permanente (“Settled Status”).

Dall' 1/01/2021 il Regno unito rilascerà od accetterà

⁴ In base all'art. 16, comma 1, della Direttiva 2004/38/CE: *“Il cittadino dell'Unione che abbia soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante ha diritto al soggiorno permanente in detto Stato. Tale diritto non e' subordinato alle condizioni di cui al capo III”*. Va in proposito evidenziato che **nel suddetto capo e' contenuto l'art. 7**. Quest'ultimo al **comma 1**, lett. c), secondo trattino, prevede che per soggiorni di piu' di tre mesi nel territorio di altro Stato membro bisogna: *“disporre di un'assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante ...”*. **Quindi questa condizione non e' opponibile a chi abbia il diritto di soggiorno permanente**. In modo ancora piu' esplicito, nel recepire la suindicata norma comunitaria, dispone **l'art. 14 del dlgs 30/2007** che precisa, al **comma 1**, che **il diritto al soggiorno permanente e' “non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, ...”**. Un'ultima notazione, quando l'art. 7, tanto della Direttiva comunitaria che del dlgs 30/2007 richiedono che la persona disponga dell'assicurazione **non distinguono se questa sia a titolo obbligatorio (in base ad un S 1) o volontaria (in assenza di S 1)**. Questo diritto, ai sensi degli **artt. 15 e 16 dell'Accordo di Recesso**, puo' maturare anche successivamente al 31/12/2020, quindi anche nel 2021, 2022, Tale normativa in proposito stabilisce: *“... I periodi di soggiorno legale o di lavoro in conformità del diritto dell'Unione che precedono o seguono la fine del periodo di transizione sono inclusi nel calcolo del periodo necessario per l'acquisizione del diritto di soggiorno permanente”*.

⁵ Si può in proposito consultare il seguente link del Governo britannico <https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status>

Dall'1/01/2021, il Regno Unito rilascerà le autorizzazioni preventive per cure programmate (S2) solo alle seguenti categorie di persone:

- **pensionati UK e loro familiari che vivono in Italia entro il 31/12/2020;**
- **lavoratori frontalieri e loro familiari che vivono in Italia entro il 31/12/2020;**
- cittadini italiani e loro familiari che vivono nel Regno unito prima del 31/12/2020 e che sono assistiti dal Servizio sanitario britannico, cioè con oneri a carico del Regno unito.
- **cittadini UK e loro familiari che vivono in Italia prima del 31/12/2020 e che sono assistiti dal Servizio sanitario italiano, cioè con oneri a carico dell'Italia.** In questo caso l'S 2 è rilasciato dalle ASL ed il Regno unito lo continuerà ad accettare.

Ciò premesso, si rappresenta che il possesso dell' S 2 britannico consentirà all'operatore dell'ASL, nel cui territorio e' ubicata la struttura sanitaria erogatrice, di essere certo che chi lo esibisce è destinatario dell'Accordo di Recesso e come tale coperto dall'assistenza sanitaria del Regno unito che, quindi, rimborserà i relativi costi.

Per le altre categorie di persone non menzionate potranno essere emanate specifiche informazioni con separata nota.

In relazione a quanto sopra, vale il principio reciprocità per gli S 2 emessi dalle ASL per cure programmate nel Regno unito.

S 2 rilasciati dal Regno unito a cavallo dell'anno

Nei casi di autorizzazioni preventive per cure programmate (S 2) - emesse prima del 31/12/2020 a **qualsiasi assistito** del Regno unito le stesse coprono e, quindi vanno accettate dalle ASL, anche nel 2021.

Questo vale, per un principio reciprocità, per gli S 2 emessi dalle ASL per cure programmate a cavallo d'anno nel Regno unito.

Si attira l'attenzione sulla circostanza che le suindicate informazioni sono state emanate nell'ipotesi che il Regno unito esca dall'Unione Europea senza aver stipulato alcun Accordo di partenariato (c.d. scenario "*no deal*"). Pertanto nell'eventualità che, invece, un tale accordo venisse firmato, sarà cura di questo Ministero fornire opportune e tempestive informazioni al riguardo.

La presente è trasmessa unicamente per e-mail.

Roma,

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Dott. Alessio Nardini)



Department
of Health &
Social Care

(all. 2)

Ministero della Salute
Alessio Nardini
Direttore uff. 8 DGPROG
Viale G. Ribotta 5
00144 Rome
Italy

28 January 2022

Dear Alessio,

I understand that the Ministry of Health of the Italian Republic ("Italy") has requested confirmation from the Government of the United Kingdom and Northern Ireland ("UK") concerning the implementation of reciprocal healthcare arrangements in relation to third country nationals.

We can confirm that in relation to the two social security coordination agreements that apply between our two States (the UK-EU Withdrawal Agreement and the Protocol on Social Security Coordination to the UK-EU Trade and Cooperation Agreement), that the UK does extend reciprocal healthcare eligibility to third country nationals for whom it is competent and it does issue the relevant eligibility documentation to third country nationals for use in Italy and the rest of the European Union. This means that the UK, for example, issues PDS1 forms to third country nationals who have built up the relevant social security contributions in the UK and it also issues eligibility documentation such as the Global Health Insurance Card to third country nationals resident in the UK or otherwise UK-insured for the purposes of healthcare.

We can equally confirm that the UK accepts the relevant Italian eligibility documents when issued to a third country national for whom Italy is the competent State, providing all other relevant conditions as set out in the agreements are met.

Yours sincerely,

Charlotte Bright
Deputy Director, EU and Trade

(all. 3)



Department of Health & Social Care



Ambasciata Britannica Roma


UK-insured reciprocal healthcare entitlement documents (EHIC/GHIC)

All documents below are valid for use until the expiry date marked on the card

Documenti attestanti il diritto all'assistenza sanitaria reciproca per i cittadini assicurati dal Regno Unito (EHIC/GHIC)

Tutti i documenti qui elencati sono validi fino alla data di scadenza presente sulla tessera.

TEAM (EHIC) britannica con le stelle



THIS IS NOT PROOF OF IDENTITY OR RESIDENCY

- Check www.gov.uk for more information on using EHIC now the UK has left the EU
- The EHIC is not valid for private treatment and is not proof of entitlement to NHS services in the UK
- The EHIC may not cover the full cost of treatment abroad
- Make sure you have valid travel insurance
- For more information on accessing healthcare in EEA countries go to www.nhs.uk/healthcareabroad


SHOULD YOU NEED TO MAKE A CLAIM ON YOUR RETURN HOME:
Contact Overseas Healthcare Services. Tel: 0191 218 1999 (Mon-Fri 8-6)

Got a question? Visit our knowledge base www.nhs.uk

ASK US

If found please return to: PO Box 854 Newcastle upon Tyne NE99 2DE

TEAM (EHIC) britannica senza stelle



THIS IS NOT PROOF OF IDENTITY OR RESIDENCY

- Check www.gov.uk for more information on using EHIC now the UK has left the EU
- The EHIC is not valid for private treatment and is not proof of entitlement to NHS services in the UK
- The EHIC may not cover the full cost of treatment abroad
- Make sure you have valid travel insurance
- For more information on accessing healthcare in EEA countries go to www.nhs.uk/healthcareabroad


SHOULD YOU NEED TO MAKE A CLAIM ON YOUR RETURN HOME:
Contact Overseas Healthcare Services. Tel: 0191 218 1999 (Mon-Fri 8-6)

Got a question? Visit our knowledge base www.nhs.uk

ASK US

If found please return to: PO Box 854 Newcastle upon Tyne NE99 2DE

TEAM (EHIC) britannica (Accordo di Recesso)



THIS IS NOT A PROOF OF IDENTITY


- This card may not cover the full cost of treatment abroad.
- Make sure you have valid travel insurance.
- This card is not valid for private treatment and is not proof of entitlement to NHS services in the UK.

Should you need to make a claim on your return home:
Contact Overseas Healthcare Services. Tel: 0191 218 1999 (Mon-Fri 8-6)

Got a question? For more information on your healthcare entitlements abroad and information about where this card is valid go to www.gov.uk

If found please return to: PO Box 854 Newcastle upon Tyne NE99 2DE

Tessera Sanitaria Globale (GHIC)



THIS IS NOT A PROOF OF IDENTITY

- This card may not cover the full cost of treatment abroad.
- Make sure you have valid travel insurance.
- This card is not valid for private treatment and is not proof of entitlement to NHS services in the UK.

Should you need to make a claim on your return home:
Contact Overseas Healthcare Services. Tel: 0191 218 1999 (Mon-Fri 8-6)

Got a question? For more information on your healthcare entitlements abroad and information about where this card is valid go to www.gov.uk

If found please return to: PO Box 854 Newcastle upon Tyne NE99 2DE



Ministero della Salute

Direzione Generale della Programmazione
Sanitaria - Ufficio 8°

ALLEGATO 4

Prot. 4143 23.02.2021

Ai Referenti della Mobilia' sanitaria
transfrontaliera delle Regioni

Ai Referenti della Mobilia' sanitaria
transfrontaliera delle Province Autonome
di Trento e Bolzano

Oggetto: Nota esplicativa su criticita' emerse nella procedura d'iscrizione dei britannici al Servizio Sanitario.

E' pervenuta all'attenzione dello scrivente la problematica di cui in oggetto ed al riguardo con la presente nota si desiderano fornire elementi utili a sgomberare il campo da un equivoco in cui diverse aziende sanitarie sono incorse probabilmente per un eccesso di zelo nell'utilizzo di formati digitali dei documenti attestanti la titolarita' di diritti come oggi la legge consente.

Pare che un numero sempre crescente di ASL italiane pongano al fine dell'iscrizione (o del rinnovo) al Servizio Sanitario dei britannici residenti in Italia il possesso del documento di soggiorno elettronico, come se tale documento fosse una condizione obbligatoria priva di alternative o deroghe. Questo accade anche nei confronti di coloro che sono ufficialmente residenti a tutto il 31/12/2020.

A solo titolo di esempio, c'e' qualche ASL che ha inviato agli interessati il seguente tipo di messaggio: *"A seguito della Brexit, a partire dal 01/01/2021 i cittadini britannici che risultino iscritti nell'Anagrafe della popolazione residente entro il 31/12/2020 possono richiedere, presso la Questura della provincia di residenza, il rilascio del nuovo documento di soggiorno elettronico. Quindi, la Sua iscrizione sarà valida fino al 31/03/2021 e non appena ci trasmetterà il suddetto documento di soggiorno elettronico oppure la documentazione attestante la richiesta del permesso di soggiorno, questo ufficio provvederà a prorogare la iscrizione fino al 31/12/2021"*.

Non e' qui importante precisare quali siano le ASL o le regioni in cui questo avviene, ma evidenziare che vi sono alternative giuridicamente equipollenti al documento elettronico di soggiorno ai fini dell'iscrizione o del suo rinnovo al Servizio Sanitario.

Nello specifico, se sicuramente e' utile che i cittadini britannici siano incoraggiati ad ottenerlo in formato digitale, va anche detto che l'Italia – come da vademecum del Ministero dell'interno¹ - ha adottato una procedura dichiarativa, non costitutiva, per cui il diritto viene acquisito, anche, in automatico dai cittadini che abbiano esercitato i diritti di libera circolazione entro il 31/12/20. Cosa che consente ai britannici di provare nella maggior parte dei casi di rispettare il requisito di essere presenti in Italia entro il 31/12/20, cioe' in modo alternativo rispetto alla presentazione del documento di soggiorno elettronico.

Tutto cio' premesso, le ASL non dovrebbero richiedere altro ai cittadini già residenti ai fini della loro iscrizione.

Distinti saluti.

Roma,

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Dott. Alessio Nardini)

¹ Ultime indicazioni del Ministero dell'Interno: v. vademecum consultabile al link:
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-12/vademecum_brexit.pdf

Allegato 5

| A. Beneficiari Accordo di Recesso (mantengono i diritti invariati alla pari dei cittadini comunitari) | Documentazione | Attestati di diritto rilasciati dal Regno Unito |
|--|--|---|
| Cittadini britannici Residenti in Italia entro il 31/12/20 | <p>- Documento attestante residenza in Italia come da par.2 della presente nota.</p> <p>- Possesso requisiti d'iscrivibilità tenuto conto dell'art. 12* dell'Accordo di Recesso.</p> <p>Non è necessaria la carta di soggiorno. I titolari di residenza permanente e/o carta di soggiorno permanente (valida 10 anni) mantengono il diritto all'iscrizione obbligatoria indeterminata.</p> | I formulari S1, S2 rilasciati dal Regno Unito sono validi, indipendentemente dalla data di rilascio |
| Cittadini britannici non ufficialmente residenti entro il 31/12/20 ma beneficiari dell'Accordo di Recesso | <p>-Carta di soggiorno elettronica ai sensi dell'art. 18.4 Accordo di Recesso o ricevuta attestante la richiesta di carta di soggiorno.</p> <p>- Possesso requisiti d'iscrivibilità tenuto conto dell'art. 12* dell'Accordo di Recesso.</p> <p>I titolari di carta di soggiorno permanente (valida 10 anni) e/o residenza permanente mantengono il diritto all'iscrizione obbligatoria indeterminata</p> | I formulari S1, S2 rilasciati dal Regno Unito sono validi, indipendentemente dalla data di rilascio |

Allegato 5

| | | |
|--|---|--|
| <p>Figli nati o adottati entro il 31/12/20 da cittadini britannici beneficiari dell'Accordo di Recesso</p> | <p>- Documento attestante residenza in Italia come da par.2 della presente nota.</p> <p>- Possesso requisiti d'iscrivibilità tenuto conto dell'art. 12* dell'Accordo di Recesso.</p> <p>Non è obbligatoria la carta di soggiorno.</p> | <p>I formulari S1, S2 rilasciati dal Regno Unito sono validi, indipendentemente dalla data di rilascio</p> |
| <p>Figli nati o adottati dopo il 31/12/20 da cittadini britannici beneficiari dell'Accordo di Recesso</p> | <p>-Carta di soggiorno elettronica ai sensi dell'art. 18.4 Accordo di Recesso o ricevuta attestante la richiesta di carta di soggiorno. L'assistenza viene comunque assicurata fin dalla nascita ai minori figli di stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale.</p> <p>- Possesso requisiti d'iscrivibilità tenuto conto dell'art. 12* dell'Accordo di Recesso.</p> | <p>I formulari S1, S2 rilasciati dal Regno Unito sono validi, indipendentemente dalla data di rilascio</p> |
| <p>Familiari di cittadini britannici beneficiari dell'Accordo di Recesso (inclusi non comunitari, come definiti nel par. 7 della presente nota) già presenti in Italia entro il 31/12/2020</p> | <p>- Carta di soggiorno elettronica ai sensi dell'art. 18.4 Accordo di Recesso o ricevuta attestante la richiesta di carta di soggiorno oppure</p> <p>-Permesso di soggiorno rilasciato prima del 31/12/2021</p> | <p>I formulari S1, S2 rilasciati dal Regno Unito sono validi, indipendentemente dalla data di rilascio</p> |

Allegato 5

| | | |
|---|--|---|
| | - Possesso requisiti d'iscrivibilità tenuto conto dell'art. 12* dell'Accordo di Recesso. | |
| Familiari (inclusi non comunitari, come definiti nel par. 7 della presente nota) che si ricongiungono dopo il 31/12/2020 con cittadini britannici beneficiari dell'Accordo di Recesso | -Carta di soggiorno elettronica ai sensi dell'art. 18.4 Accordo di Recesso o ricevuta attestante la richiesta di carta di soggiorno. - Possesso requisiti d'iscrivibilità tenuto conto dell'art. 12* dell'Accordo di Recesso. | I formulari S1, S2 rilasciati dal Regno Unito sono validi, indipendentemente dalla data di rilascio |

*Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12020W/TXT&from=EN>

Allegato 5

| B. Cittadini beneficiari dell'Accordo sul Commercio e la Cooperazione | Documentazione | Attestati di diritto rilasciati dal Regno Unito |
|---|---|---|
| Cittadini britannici che si trasferiscono in Italia a partire dal 01/01/2021, equiparati a cittadini extra-comunitari | - Permesso di soggiorno o ricevuta attestante la richiesta di permesso. | I formulari S1, S2 rilasciati dal Regno Unito sono validi, indipendentemente dalla data di rilascio. Quindi anche se i titolari non sono equiparati ai cittadini europei, i suddetti formulari vanno accettati, ai sensi del Protocollo sul Coordinamento di Sicurezza Sociale, Accordo sul Commercio e la Cooperazione Rubrica Quarta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:22021A0430(01)&from=EN#d1e22301-10-1 |